

DUVRI

Azienda Committente

Appalto

Lavori da eseguire

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

(ARTT. 26 COMMA 3,5 D. LGS. 9 APRILE 2008, N.81)

1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art.26 comma 1 lettera b, D. Lgs 9 aprile 2008, n.81.

Secondo tale articolo al comma 3 : “ *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera: Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi*”.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare :

cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR definitivo.

Sospensione dei lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile di Lavori ovvero il committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

Stima dei costi della sicurezza

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “ *Nei singoli*

contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”. Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per :

garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati;

garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali, delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza.

1. AZIENDA COMMITTENTE

Nome

Rappresentante Legale

Datore di Lavoro

Settore produttivo

Indirizzo

CAP

Città

Telefono

Fax

Email

URL

2. IMPRESA

Nome :

Ruolo:

Ragione Sociale

E-mail

Partita IVA

Codice fiscale

Posizione CCIAA

Posizione INAIL

Posizione INPS

Sede legale

Indirizzo

Telefono

Fax

Uffici

Indirizzo

Telefono

Fax

Figure e responsabili

Datore di Lavoro

Direttore tecnico

Capo Cantiere

RLS

RSPP

Medico competente

Personale dell'impresa

Matricola

Nominativo

Mansione

3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione da parte dell'impresa appaltatrice se non a seguito di avvenuta firma da parte del responsabile incaricato per il coordinamento dei lavori.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le imprese, di interrompere immediatamente i lavori.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto e al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede.

Essendo l'opera oggetto di appalto affidata ad unica ditta appaltatrice, che provvederà alla messa in sicurezza dei rischi derivanti dalla propria attività, le interferenze oggetto del presente documento sono limitate a quei "rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore". Tutto ciò in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori dal D.M. 145/2000 "Capitolato generale d'appalto", art.5 c.1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art.7

I costi della sicurezza di cui all'art. 86 c. 3bis del D. Lgs 163/2006 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

In particolare sono state individuate le interferenze legate alla fruizione pubblica dei luoghi sede degli allestimenti dell'attività lavorativa oggetto del bando.

4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA

Descrizione

I lavori sono eseguiti in luoghi pubblici

Misure di Prevenzione

L'attuazione degli interventi e l'installazione del cantiere Non devono creare ostacoli alla percorrenza dei luoghi assoggettati all'intervento. Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti. Dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire o garantire la continua presenza di persone a presidio. Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi , dovranno essere concordate con il referente di sede, le sequenze di lavoro, le modalità di comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati. Ogni intervento sull'impiantistica deve essere comunicato ai competenti uffici. Ai sensi della legge 46/90, per gli interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza, che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria, dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità. Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.

5. COSTI DELLA SICUREZZA

VOCE	U.M.	QUANTITA'	IMPORTO U.	IMPORTO TOT.
Riunione di coordinamento	h uomo	8	€ 30,00	€ 240,00
Noleggio e oneri di Posa in opera barriere In acciaio bianco/rosse Per delimitazione area di Lavoro.	a corpo	30	€ 100,00	€ 3.000,00
Acquisto e posa in opera nastri, di delimitazione in polietilene, segnaletica.	a corpo			€ 300,00
TOTALE				€ 3.540,00 * ad evento

* Prezzi al netto di iva